

di un terzo che assume di essersi infortunato; l'esito giudiziario della querela non è noto, e con ogni probabilità non si è ancora avuto.

25) minacciato trasferimento di ufficio della residenza.

Il sig. A.F. si è rivolto al difensore civico facendo presente di essere iscritto anagraficamente in un comune della Liguria, ma di disporre anche di altra abitazione in altro comune, nella quale mantiene il proprio domicilio. Egli sostiene di essere stato invitato a presentare domanda di trasferimento della sua residenza a quest'ultimo indirizzo con riserva di iscrizione di ufficio.

Poichè è notorio che la residenza ed il domicilio, così come le abitazioni secondarie fuori del luogo di residenza, sono giuridicamente distinti, ed il cittadino è libero di tenerli separati, sono state richieste informazioni in merito alla vicenda, peraltro non ancora pervenute. Allo stato, quindi, non sono evidenti le ragioni che hanno determinato l'intervento del comune.

26) cancellazione anagrafica senza i presupposti di legge.

La sig.ra A.R.V. risultava regolarmente residente presso l'abitazione di sua proprietà, nella quale hanno presentato domanda di iscrizione anche i suoi genitori. Poco dopo ella è stata convocata

telefonicamente (ad un numero riservato) al comando della locale sezione della polizia municipale. Recatasi in tale ufficio, ella dovette attendere per circa un'ora prima che giungesse il vigile incaricato della pratica; alle sue rimostranze fu trattata - secondo le sue dichiarazioni - in modo arrogante, e poco dopo, un sabato sera, un vigile si recò a cercarla al suo domicilio, mentre lei era momentaneamente assente (circostanza dichiarata dai genitori presenti al vigile). Tempo dopo la signora V. fu informata che era stata cancellata dall'anagrafe come irreperibile. Ella scrisse al comando della polizia municipale, ottenendo una risposta sommaria, in quanto essa non conteneva l'indicazione del motivo per il quale erano stati avviati gli accertamenti sulla sua reperibilità, nè erano indicati specificamente i giorni e le ore in cui erano stati effettuati i controlli.

La richiesta di spiegazioni inviata dal difensore civico al comando della polizia municipale non ha ancora avuto risposta (la pratica peraltro risale soltanto alla fine del 1999).

Va tuttavia osservato fin da ora che la mancanza di indicazioni precise sui motivi degli accertamenti e sulla data e ora di ciascun

controllo viola il principio di trasparenza degli atti amministrativi, in quanto non mette in grado il cittadino di poter controdedurre.

Inoltre nella cancellazione di ufficio dal registro dei residenti della sig.ra V. sembra sussistere una applicazione discutibile delle norme sulla residenza. In punto di fatto, per prima cosa, non si vede come potesse ritenersi sussistente la irreperibilità di una persona che, convocata telefonicamente, si era regolarmente presentata.

In punto di diritto, inoltre, va ricordato che l'art. 16 della costituzione prevede la libertà di soggiorno del cittadino in tutto il territorio nazionale, e tale libertà comprende ovviamente anche la facoltà di fissare ove egli preferisca la propria residenza.

Consegue da ciò che la residenza non può essere tolta senza giustificato motivo; tali motivi sono indicati dall'art. 11 del D.P.R. n. 223/89, che tra l'altro prevede la cancellazione per irreperibilità verificata mediante "ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati".

La legge non lo dice, ma sembra evidente che, per non invadere illecitamente la sfera di libertà del privato, non possono essere compiuti accertamenti di ufficio senza un motivo specifico (diversamente, fra l'altro, si rischierebbe di dichiarare irreperibili tutti coloro che si

trattengono fuori dalla propria abitazione per l'intera giornata): tale motivo può essere vario, dalla scomparsa notoria del residente alla latitanza, alla reiterata inosservanza di una convocazione e via dicendo. Occorre tenere anche conto del fatto che una dichiarazione ingiustificata di irreperibilità potrebbe provocare danni anche gravi al cittadino, e potrebbe anche fare sorgere una responsabilità risarcitoria a carico del comune.

Conclusivamente la irreperibilità a seguito dei ripetuti controlli appare un'ipotesi a cui fare ricorso soltanto in casi limite. Certamente non sembra, almeno allo stato, un caso limite quello della signora V., nel quale (nulla potendosi dire in ordine alla circostanza che ha dato il via agli accertamenti) la cittadina rispose alla convocazione ed inoltre non aveva ceduto la proprietà della sua abitazione, anzi aveva da poco accolto in essa i propri genitori che vi avevano trasferito anche la propria residenza.

27) assegnazione di alloggio comunale

La sig.ra L.D.B. al momento alloggiata in un albergo a spese del comune, ha richiesto l'intervento di questo ufficio per l'ottenimento di un alloggio di civica proprietà.

Segnalata la richiesta, il comune ha risposto comunicando l'accoglimento di essa.

28) assegnazione in proprietà di alloggio di edilizia pubblica.

Il sig. E.P. lamentava di non riuscire ad ottenere l'assenso comunale per l'acquisto dell'alloggio a lui assegnato, perchè in esso risultava residente la suocera, mentre egli era iscritto ad altro indirizzo.

Chieste informazioni risultava che effettivamente nell'alloggio di cui si tratta abitava la suocera del richiedente, peraltro a titolo precario in quanto sfrattata, senza che fosse stato posto in essere alcun diritto reale.

Così chiariti i fatti il contratto di compravendita veniva regolarmente stipulato.

29) rimborso I.S.I. anno 1992.

Il sig. M.M. ha chiesto l'intervento dell'ufficio per ottenere il pagamento di un rimborso spettantegli sull'I.S.I. dell'anno 1992.

Dopo due interventi presso l'amministrazione finanziaria (direzione regionale delle entrate), il primo per sollecitare l'emissione del decreto di rimborso, ed il secondo per conoscere i tempi per l'effettivo pagamento,

gli ordinativi di pagamento sono stati emessi. Il tutto ha richiesto, dalla prima richiesta all'ultima risposta, circa sei mesi.

30) rimborso ritenute erariali

La ditta V.E. ha chiesto l'interessamento di questo ufficio per ottenere il rimborso di ritenute d'imposta per l'anno 1994.

Per giungere ad una risposta definitiva sono occorsi circa otto mesi, in quanto è stato necessario un nutrito carteggio a tre, intercorso fra questo ufficio, una direzione provinciale delle imposte ed un centro di servizio.

Alla fine la conclusione dell'amministrazione è stata di rigetto della richiesta; tale decisione è stata comunicata alla ditta interessata, la quale, volendo, a questo punto avrà potuto fare ricorso ai rimedi giurisdizionali del caso.

31) richiesta di annullare un accertamento tributario

Il sig. M.F., assistito dagli avvocati G.C. e S.C., si è rivolto a questo ufficio facendo presente che aveva ricevuto un accertamento tributario palesemente infondato, di cui aveva già richiesto l'annullamento all'amministrazione finanziaria in sede di autotutela, ottenendo riconoscimenti verbali ma non il provvedimento desiderato.

Prima di intraprendere la strada assai più lunga del contenzioso l'interessato chiedeva l'intervento della difesa civica.

Veniva fissato un esame congiunto della pratica da effettuarsi a breve, ma prima della data stabilita perveniva la comunicazione, da parte del ministero delle finanze, dell'annullamento di ufficio degli accertamenti in questione.

E' evidente che l'intervento dell'ufficio ha ottenuto il risultato di accelerare i tempi dando nel contempo all'amministrazione, ove fosse necessario, l'avallo per un intervento di autotutela.

Per quanto si è potuto constatare, le varie amministrazioni sono piuttosto restie a fare ricorso all'istituto dell'autotutela. Questo aspetto del funzionamento dell'amministrazione pubblica deve essere sottolineato: per motivi intuibili, di varia natura ma certamente riconducibili in parte alla vieta concezione della infallibilità dello stato, che tuttora permea parte dei pubblici dipendenti, raramente si assiste al riconoscimento di un errore anche quando esso sia del tutto evidente e documentabile: deve essere in ogni caso il cittadino a provare anche le cose più evidenti.

E' auspicabile che pian piano l'atteggiamento dell'amministrazione verso la propria infallibilità si attenui (non si può sperare di più).

32) IRPEF pagata per metà da ciascuno dei coniugi su alloggio intestato al solo marito.

La sig.ra M.T.B., avendo pagato metà dell'IRPEF su alloggio intestato soltanto al marito, mentre quest'ultimo aveva pagato l'altra metà, si è rivolta a questo ufficio poichè aveva ricevuto un avviso di accertamento, intestato al coniuge, per l'evasione di metà dell'imposta.

Chieste informazioni alla amministrazione finanziaria, questa faceva presente che l'avviso di morosità era regolare in quanto l'unico proprietario risultava avere versato soltanto metà del dovuto. In tale senso l'amministrazione aveva anche resistito davanti alla commissione tributaria provinciale nel frattempo adita dal contribuente.

L'accertamento in evasione appare formalmente corretto (salva la valutazione del giudice); rimane tuttavia il fatto che l'erario ha effettivamente incassato l'intero ammontare della imposta, perchè il 50% non pagato dal marito lo è stato dalla moglie. In una situazione del genere equità vorrebbe che quest'ultimo versamento servisse a

compensare il debito del coniuge, senza che ciò, tra l'altro, provochi alcun danno per l'erario.

Il fatto che la legge non preveda tale possibilità costituisce uno degli episodi che concorrono a far prevalere nei cittadini il sentimento di subire una ingiustizia gratuita, secondo il detto “summum jus summa iniuria”. Sarebbe opportuno che la legge contenesse una clausola di sanatoria per situazioni del genere.

33) edilizia popolare - vendita di immobili agli occupanti.

La vicenda è già stata trattata nella Relazione per l'anno 1998 (pagg. 47-48), a cui si fa rinvio (si tratta di una serie di procedure di alienazione di immobili agli inquilini, che ha avuto inizio addirittura nel 1963).

Nel corso del 1999 si è avuta l'autorizzazione della direzione centrale del demanio per la stipula degli atti di vendita, peraltro al prezzo determinato con i criteri di cui alla legge n. 560/93.

Siccome la tesi degli aspiranti compratori ritiene dovuto invece il prezzo calcolato ai sensi della legge n. 513/77 (perchè in vigenza di tale normativa si era concluso il contratto mediante lo scambio per iscritto, sia pure con atti separati, della proposta e dell'accettazione), gli

stessi hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, il cui esito non è ancora conosciuto.

L'ufficio ha continuato a seguire la vicenda su sollecitazione dei privati e stante altresì la collaborazione della direzione del territorio.

Peraltro non sono stati compiuti ulteriori interventi.

34) immobili destinati ai profughi giuliani.

Il sig. E.R., quale rappresentante dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia si è rivolto a questo ufficio lamentando che la competente direzione compartimentale dell'ufficio del territorio avesse dato parere contrario alla richiesta di alienazione, al prezzo speciale fissato dalla legge, degli immobili a suo tempo assegnati in locazione ai profughi stessi. Nel contempo veniva lamentato anche il fatto che l'A.R.T.E. non applicasse il canone più favorevole previsto sempre dalla legge.

Quest'ultimo aspetto della vicenda è ancora sotto esame perchè l'A.R.T.E non ha ancora trasmesso le informazioni richieste. Per quanto invece riguarda l'alienazione degli immobili la richiesta dell'associazione è stata trasmessa all'ufficio del territorio, che ha manifestato la disponibilità, in linea di principio, ad accogliere la richiesta. La

procedura ancora da espletare, peraltro, si presenta abbastanza complessa: sarà infatti necessario innanzi tutto assicurare un uguale trattamento delle pratiche da parte delle A.R.T.E. di tutte le province liguri, ed inoltre si dovrà calcolare il prezzo dovuto ed identificare gli effettivi aventi diritto (risolvendo, tra l'altro, i problemi successori che sicuramente si presenteranno).

La procedura quindi è bene avviata ma lungi dall'essere conclusa. Questo ufficio continuerà a seguirla e potrà, fra l'altro, contribuire ad assicurare l'armonizzazione su base regionale degli interventi.

35) eliminazione dello stato di pericolo rappresentato da un fabbricato abbandonato di proprietà del demanio dello stato.

La sig.ra P.C. si è presentata presso una sede decentrata di questo ufficio, nell'anno 1998, segnalando che in adiacenza alla sua abitazione esiste un immobile di proprietà demaniale, in pessime condizioni di stabilità, che crea pericolo all'incolumità pubblica nonché alla sua abitazione.

Il comune competente, interessato da questo ufficio, ha comunicato di aver anticipato le spese per l'effettuazione di intervento inteso a salvaguardare la pubblica incolumità e di aver sollecitato la direzione

compartimentale del territorio per la definizione degli atti di competenza, dichiarandosi disponibile ad acquisire dal demanio l'immobile in questione.

A seguito di sollecitazione da parte di questo ufficio, l'ufficio del territorio ha infine comunicato di aver investito della questione la direzione centrale del demanio che, sebbene invitata nell'ottobre 1999, non ha ancora provveduto ad inviare risposta.

36) pagamento indennità di esproprio.

La sig.ra A.P.C. si è rivolta a questo ufficio lamentando il mancato pagamento, da parte dell'A.N.A.S., di una indennità di esproprio spettantele.

Questo ufficio ha sollecitato l'ente debitore, e successivamente ha compiuto un esame congiunto per mettere a fuoco i termini della questione.

A seguito di tali interventi l'A.N.A.S., dopo circa cinque mesi dall'inizio della procedura, ha comunicato l'avvenuto pagamento.

37) autocertificazione in materia relativa al rinnovo della patente di guida.

La sig.ra D.P., avendo subito il furto della patente, ne ha chiesto il duplicato, e la direzione provinciale della motorizzazione ha sollecitato la presentazione di un nuovo certificato medico rilasciato dal servizio sanitario nazionale, perchè dalla documentazione esistente in prefettura non risultava la scadenza di validità della patente (non era stata infatti rinvenuta la relativa scheda).

La sig.ra P. ha chiesto di evitare la spesa per il nuovo certificato provvedendo mediante autocertificazione, ma tale richiesta è stata respinta, prima con comunicazione verbale all'interessata e poi per iscritto a questo ufficio.

Disposto l'esame congiunto, la direzione della motorizzazione ha comunicato che la patente era stata nel frattempo rilasciata essendo stata rinvenuta la scheda presso la prefettura.

A questo punto il difensore civico riscriveva prendendo atto della positiva conclusione della pratica, ma insistendo sul fatto che l'autocertificazione era nel caso ammissibile, perchè essa non riguardava circostanze di merito riservate alla valutazione di apposito organismo (la commissione sanitaria), e cioè la perdurante idoneità alla

guida, ma soltanto il fatto storico della data di scadenza della patente rubata.

La direzione della motorizzazione dapprima comunicava di avere sottoposto il problema al ministero dei trasporti, quindi informava che tale ministero aveva ritenuto accettabile l'autocertificazione attestante la data di scadenza del documento.

Tale conclusione, perfettamente coerente con la volontà legislativa di semplificazione dei rapporti fra amministrazione e cittadino, va salutata come un importante risultato per i casi futuri.

38) irregolarità nell'ammissione ad un corso gratuito di inglese.

Un episodio solo apparentemente modesto è stato comunicato a questo ufficio dalla sig.ra C.D., la quale, intendendo partecipare ad un corso gratuito di insegnamento della lingua inglese, impartito da una scuola pubblica, si è presentata all'ora indicata dal bando per l'inizio delle iscrizioni, ed ha appreso che i posti erano già esauriti perchè erano stati assegnati a persone che si erano prenotate in precedenza. Richiesta di chiarimenti la scuola ha precisato che i posti erano stati assegnati interamente a persone che, nella stessa mattinata delle iscrizioni, si erano presentate in ora anteriore a quella ufficiale ed

avevano ottenuto la preiscrizione. La giustificazione era l'intento di evitare lunghe code.

E' stato necessario spiegare che tale procedura aveva creato disparità di trattamento fra gli aspiranti studenti, oltre che violazione delle norme del bando, tale da porre in essere una vera nullità delle iscrizioni; soltanto l'avvenuto inizio delle lezioni rendeva ormai difficile rilevare (anche se l'autorità giudiziaria avrebbe potuto, su ricorso, accertarla), in quanto i partecipanti ammessi avevano ormai acquisito una legittima aspettativa al proseguimento della frequenza. Il difensore civico doveva pertanto limitarsi a segnalare la necessità di evitare il ripetersi dell'errore nelle successive edizioni del corso.

39) esclusione da un concorso per disguido postale.

Il sig. G.G. aveva presentato domanda di ammissione ad un concorso indetto da un comune della Liguria, ma non ricevette in tempo l'avviso della data e luogo in cui si sarebbero svolte le prove. L'amministrazione postale ha confermato la mancata consegna dell'avviso, ma nel frattempo le prove selettive avevano già avuto luogo.

L'amministrazione comunale interessata ha comunicato che la avvenuta effettuazione delle prove impediva la riammissione del concorrente non presentatosi.

Il sig. G.G. ha certamente titolo per chiedere il risarcimento dei danni (peraltro difficili da determinare, perchè non è detto che egli avrebbe superato le prove: si tratterebbe di risarcire la sola aspettativa di esito positivo). Rimane comunque il fatto della gravità del danno in ogni caso derivato al candidato dal cattivo funzionamento nel caso in questione di un servizio pubblico.

40) diritto di accesso ai documenti amministrativi - ente privatizzato.

Il sig. G.M., avendo richiesto all'amministrazione locale delle poste italiane spa il rilascio di copia di taluni documenti, ed avendo ottenuto risposta negativa, si è rivolto a questo ufficio, il quale è intervenuto **sul presupposto che la privatizzazione dell'ente non abbia ridotto le garanzie di cui i cittadini già godevano per legge nei confronti di esso.** Ed in effetti nessuna obiezione relativa alla fattibilità dell'intervento è stata mossa, ma sono state date varie risposte interlocutorie o negative per mancanza dei documenti richiesti, fino a